



Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.12

OGGETTO:	IUC:	IMPOSTA	MUNICIPALE	PROPRIA	ANNO	2015.
PROVVEDIMENTI.						

L'anno **duemilaquindici** addì **nove** del mese di **giugno** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARDONESCHI MARIA PIA - Presidente	Sì
2. PETRIN DAVIDE - Consigliere	Sì
3. CAGNONI MARTA - Consigliere	Sì
4. CASELLA LUCA - Consigliere	Sì
5. BAZZINI CRISTINA - Consigliere	Sì
6. SANTONOCITO LUCA - Consigliere	Sì
7. ACHILLI SILVIA - Consigliere	Sì
8. TONANI GIUSEPPINA FRANCESCA - Consigliere	Sì
9. SARCHI EGIDIO - Consigliere	Sì
10. COLOMBI MARINO - Consigliere	Sì
11. CALATRONI GIORGIO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. SOLA GERARDO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BARDONESCHI MARIA PIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IUC: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015.
PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- L'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- Gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
- Il decreto del Ministero dell'Interno del 12 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali;

RICHIAMATO:

IN tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTI:

- L'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014"), modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- L'articolo 4, comma 5 *bis* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'articolo 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modifiche dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";
- Il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;
- Il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

CONSIDERATO:

CHE, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO:

CHE, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, l'Imposta municipale propria (IMU), risulta basata su una disciplina che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione in sede regolamentare del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

CONSIDERATO QUINDI:

CHE nel 2015 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014;

CONSIDERATO TUTTAVIA:

- CHE l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015"), con il quale è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille), prevede, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;
- CHE, con l'art. 1, comma 1 decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della proroga introdotta dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto "Salva Italia"), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

RITENUTO:

NELLE more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter, quindi, procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO PERTANTO:

DI non incrementare per l'anno 2015 le aliquote già applicate ai fini IMU;

VISTI:

- **IL** Regolamento comunale in materia di IUC, adottato con deliberazione di Consiglio comunale 10 aprile 2014, n. 3;
- **LA** deliberazione del Consiglio 10 aprile 2014, n. 4, ad oggetto "IMU: Imposta Municipale Propria anno 2014. Provvedimenti";

RICHIAMATI:

- **LA** deliberazione di Giunta 15 maggio 2015, n. 20 ad oggetto "Indicazioni IUC e Addizionale comunale all'IRPEF: determinazioni delle aliquote per l'anno 2015. Atto di indirizzo".
- **IL** vigente Statuto comunale;

COSTATATO:

CHE l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni normative vigenti, tra le competenze del consiglio comunale;

VISTO l'allegato parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Sarchi Egidio, Colombi Marino, Calatroni Giorgio), su n. 11 presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI** non incrementare, per l'anno 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione all'Imposta municipale propria (IMU), confermando, quindi, quelle già in vigore nell'anno 2014, come segue:

abitazione principale e relative pertinenze	4	per mille
terreni	7,60	per mille
aree fabbricabili	7,60	per mille
fabbricati cat. C1, C3, C4, fabbricati cat. B	7,60	per mille
fabbricati cat. D, esclusi D10	7,60	per mille
tutte le altre fattispecie	7,60	per mille
Immobili adibiti ad abitazione per i non residenti e relative pertinenze	8,60	Per mille

- 2) **DI** confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

SUCCESSIVAMENTE,

STANTE l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Sarchi Egidio, Colombi Marino, Calatroni Giorgio), su n. 11 presenti espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI** dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

**OGGETTO: IUC: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015.
PROVVEDIMENTI.**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
TECNICO - Servizio Amministrativo - Finanziario	Favorevole	01/06/2015	COLOMBI SANDRA	

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : BARDONESCHI MARIA PIA

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. SOLA GERARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 84 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castana, li 19/06/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
divenuta esecutiva in data _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Castana, li _____

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. SOLA GERARDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 19 06 2015



Il Segretario Comunale
SOLA GERARDO